



TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE TERZA

SETTORE ESECUZIONI MOBILIARI

CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE

Le udienze si celebreranno con modalità scritta salvo specifica e motivata richiesta della parte di celebrazione in presenza; in tal caso l'udienza sarà svolta in conformità alle esigenze di tutela della salute di tutti i partecipanti.

Verranno comunque celebrate in presenza le seguenti udienze:

1. Udienza di opposizione ex art. 615 , 617 e 619 c.p.c. (per la quantità e qualità dei soggetti coinvolti)
2. Prima udienza per la conversione del pignoramento;
3. Udienza per mancata dichiarazione del Terzo ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (e ciò per la possibilità di comparizione personale del terzo al fine di rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.;
4. Udienza per contestata dichiarazione del Terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c. (e ciò per la quantità e qualità dei soggetti coinvolti):
5. Udienze relative a procedure ex art. 612 c.p.c.
6. Udienza relative a pignoramenti di quote sociali

Le seguenti udienze si ritengono compatibili con la "trattazione scritta", ossia **mediante deposito telematico tramite consolle pct di note scritte**

1. Prime udienze di Pignoramenti presso Terzi
2. Udienze di Pignoramenti presso Terzi provenienti da rinvio
3. Udienza di assegnazione e/o vendita ai sensi dell'art. 530 cpc
4. Verifiche dei pagamenti di debitore ammesso alla conversione del pignoramento
5. Sospensioni delle esecuzione con istanza congiunta ex 624 bis

In ogni caso per ogni tipologia di udienza alle parti viene assegnato termine fino cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte (con l'espressa dicitura "NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA" per l'udienza del ...") contenenti istanze, conclusioni ed eventuale documentazione integrativa che non risulti già depositata nel fascicolo telematico

Le parti potranno presentare istanza di trattazione orale almeno cinque giorni prima della data fissata per la trattazione scritta e il Giudice provvederà a disporre con successivo provvedimento udienza in presenza.

Per quanto riguarda in particolare i pignoramenti presso terzi, in tutti i casi in cui non risulti alla data dell'udienza a trattazione scritta la costituzione del debitore o di creditori intervenuti e vi siano i presupposti, potrà essere emessa ordinanza di assegnazione.

Diversamente, in caso di opposizione, costituzione del debitore, interventi e comunque in tutti i quei casi in cui non sia possibile assegnare il credito (ad es. rinvio ex art. 548 cpc, istanza ex art. 549 cpc, richiesta chiarimenti o integrazioni al terzo, ecc.) nel provvedimento, oltre a tutte le specifiche del caso, verrà disposto il rinvio della procedura ai fini della instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti.

In ogni caso il Giudice sarà presente in Tribunale nel giorno e nell'ora fissata e ove non ritenga opportuno assumere in riserva la propria decisione, procederà contestualmente all'emissione del relativo provvedimento.

Con riferimento alle prime udienze di PPT, al fine di garantirne una gestione efficiente e contenere i tempi di attesa, così come richiesto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza, gli avvocati, qualora non intendono iscriverne a ruolo la causa, devono procedere all'annullamento della prenotazione effettuata così da consentire ad altri avvocati di usufruirne.

Monza, 26 novembre 2020

Il Presidente
D.ssa M.G. Mariconda

